Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 10 agosto 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 184 DEL 10 AGOSTO 1936-XIV:

REGIO DECRETO 1° agosto 1936-XIV, n. 1493.
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1936-XIV, n. 1487.
Aumento di due posti di grado 5° (consiglieri di legazione) nel ruolo della carriera diplomatico-consolare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 2 giugno 1927, n. 862;
Visto il R. decreto 14 agosto 1931, n. 1354;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze.
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Ai posti indicati nell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1935, n. 1942, sono aggiunti, a datare dal 20 novembre 1935, due posti di consigliere di legazione (grado 5°). I posti vacanti di risulta nei gradi inferiori potranno essere ricoperti con decorrenza dal 31 dicembre 1935.

Art. 2. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 376, foglio 25. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 luglio 1936-XIV, n. 1488.
Istituzione di un separato ufficio di conciliazione nella frazione Rocca S. Stefano del comune di Bellegra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la deliberazione 17 giugno 1936 del podestà del comune di Bellegra, con la quale si chiede la istituzione di un separato ufficio di conciliazione con sede nella frazione Rocca S. Stefano e con giurisdizione sul territorio della frazione stessa;
Visto il rapporto 30 giugno 1936, n. 3472, del primo presidente della Corte di appello di Roma, il quale, su conforme parere di quel procuratore generale, propone la istituzione di detto ufficio;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abiamo decretato e decretiamo:

E' istituito in Rocca S. Stefano, frazione del comune di Bellegra, un separato ufficio di conciliazione con giurisdizione sul territorio della frazione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 376, foglio 24. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 luglio 1936-XIV, n. 1489.
Modificazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia di Reggio Emilia.

N. 1489. R. decreto 2 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene modificato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia di Reggio Emilia, con sede nella città medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 2 luglio 1936-XIV, n. 1490.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico, in Siena.

N. 1490. R. decreto 2 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico, con sede in Siena.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV, n. 1491.
Autorizzazione alla Regia università di Padova ad accettare una donazione.

N. 1491. R. decreto 2 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Padova viene autorizzata ad accettare un'ulteriore donazione di L. 5580 ad incremento del patrimonio della « Borsa di studio sottotenente dott. Luigi Dal Bianco » disposta in suo favore dai coniugi comm. dott. Alberto Dal Bianco ed Elvira Querini.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 25 giugno 1936-XIV, n. 1492.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio dei « Dispensari antitubercolari ed istituti affini », in Brescia.

N. 1492. R. decreto 25 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene trasformato il fine inerente al patrimonio dei « Dispensari antitubercolari ed istituti affini » con sede in Brescia, e viene approvato lo statuto organico della nuova istituzione che assume la denominazione di « Opera pia di prevenzione antitubercolare infantile Villa Paradiso ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 24 luglio 1936-XIV.
Nomina del comm. ing. Ivo Magnani a direttore generale del Reale Automobile Club d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 2481, con il quale fu eretto in ente morale il Reale Automobile Club d'Italia e ne fu approvato lo statuto;
Visto il R. decreto 24 novembre 1934-XIII, n. 2323, con il quale fu approvato il nuovo statuto dell'Ente;
Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2088, con il quale furono approvate le modifiche al predetto statuto;
Visto l'art. 17 dello statuto dell'Ente così modificato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico — Con effetto dal 5 aprile 1936-XIV il comm. ing. Ivo Magnani è nominato direttore generale del Reale Automobile Club d'Italia.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

ALFIERI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1936 - Anno XIV
Registro n. 1 Stampa e Propaganda, foglio n. 172.

(3169)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 luglio 1936-XIV.
Nomina del sig. Carletti Mario a membro della Corporazione delle professioni e delle arti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII che costituisce la Corporazione delle professioni e delle arti;
Visto il proprio decreto 28 luglio 1936-XIV, con il quale il prof. Grosso Pietro membro della Corporazione delle professioni e delle arti quale rappresentante dei lavoratori per il commercio dell'arte antica e moderna cessa dal rappresentare tale categoria professionale, assumendo nella stessa Corporazione la rappresentanza dei lavoratori addetti alle agenzie e agli studi professionali;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale il sig. Carletti Mario, membro della Corporazione del legno, in rappresentanza dei lavoratori per il commercio dei prodotti indicati nel decreto costitutivo della Corporazione stessa, è stato confermato in carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina del sig. Carletti Mario a membro della Corporazione delle professioni e delle arti in rappresentanza dei lavoratori per il commercio dell'arte antica e moderna in sostituzione del prof. Grosso Pietro;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il sig. Carletti Mario, membro della Corporazione del legno, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione delle professioni e delle arti quale rappresentante dei lavoratori per il commercio dell'arte antica e moderna.

Roma, addì 28 luglio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(3148)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 luglio 1936-XIV.
Nomina dell'on. senatore Gatti Salvatore e dell'avv. Giuseppe Ferrario a membri della Corporazione della previdenza e del credito in rappresentanza, rispettivamente, delle agenzie di assicurazione e dei dipendenti dalle banche e casse rurali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione della previdenza e del credito;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale l'on. senatore Gatti Salvatore e l'avv. Ferrario Giuseppe, membri della Corporazione della previdenza e del credito, il primo quale rappresentante dei dipendenti dalle banche popolari e casse rurali e il secondo quale rappresentante dei dipendenti dalle agenzie di assicurazione, sono stati confermati nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;
Viste le designazioni della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione per la nomina dell'on. senatore Gatti Salvatore a membro della Corporazione della previdenza e del credito in rappresentanza dei dipendenti dalle agenzie di assicurazione in luogo dell'avv. Ferrario Giuseppe, e per la nomina di quest'ultimo a membro della Corporazione suddetta quale rappresentante dei dipendenti dalle banche e casse rurali in luogo dell'on. Gatti Salvatore;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'on. senatore Gatti Salvatore, membro della Corporazione della previdenza e del credito in rappresentanza dei dipendenti dalle banche popolari e casse rurali, cessa dal rappresentare tale categoria professionale, assumendo nella stessa Corporazione la rappresentanza dei dipendenti dalle agenzie di assicurazione.
L'avv. Ferrario Giuseppe, membro della Corporazione della previdenza e del credito in rappresentanza dei dipendenti dalle agenzie di assicurazione, cessa dal rappresentare tale categoria professionale, assumendo nella stessa Corporazione la rappresentanza dei dipendenti dalle banche e casse rurali.

Roma, addì 28 luglio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(3152)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 luglio 1936-XIV.
Nomina del rag. Luciano Gottardi a membro del Comitato tecnico corporativo per la disciplina dell'attività economica riferentesi alla produzione zootecnica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XIV, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 31 gennaio 1936-XIV, che costituisce il Comitato tecnico corporativo per la disciplina dell'attività economica riferentesi alla produzione zootecnica;
Visto il proprio decreto 26 giugno 1936-XIV, con il quale il rag. Luciano Gottardi è nominato membro della Corporazione della Zootecnia e della Pesca quale rappresentante dei lavoratori per il commercio del bestiame;
Ritenuta la opportunità di chiamare a far parte di detto Comitato un rappresentante dei lavoratori del commercio;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il rag. Luciano Gottardi, membro della Corporazione della zootecnia e della pesca, è nominato membro del Comitato tecnico corporativo per la disciplina dell'attività economica riferentesi alla produzione zootecnica.

Roma, addì 28 luglio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(3149)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 luglio 1936-XIV.
Nomina del prof. Grosso Pietro a membro della Corporazione delle professioni e delle arti in rappresentanza dei lavoratori addetti alle agenzie e agli studi professionali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione delle professioni e delle arti;
Visto il proprio decreto 20 marzo 1936-XIV, con il quale viene incluso nella Corporazione delle professioni e delle arti un rappresentante dei lavoratori inquadrati nella Federazione nazionale fascista degli addetti alle agenzie e agli studi professionali;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale il prof. Grosso Pietro, membro della Corporazione delle professioni e delle arti, in rappresentanza dei lavoratori del commercio dell'arte antica e moderna è stato confermato nella detta carica per il triennio 1936-21 aprile 1939;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina del prof. Grosso Pietro a membro della Corporazione suddetta quale rappresentante dei lavoratori addetti alle agenzie e agli studi professionali;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il prof. Grosso Pietro, membro della Corporazione delle professioni e delle arti, in rappresentanza dei lavoratori per il commercio dell'arte antica e moderna cessa dal rappresentare tale categoria professionale, assumendo nella stessa Corporazione la rappresentanza dei lavoratori addetti alle agenzie e agli studi professionali.

Roma, addì 28 luglio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(3151)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 luglio 1936-XIV.
Nomina del rag. Esposito Amedeo a membro della Corporazione del legno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione del legno;
Visto il proprio decreto 28 luglio 1936-XIV, con il quale il sig. Carletti Mario membro della Corporazione del legno, quale rappresentante dei lavoratori per il commercio dei prodotti indicati nel decreto costitutivo della Corporazione stessa, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione delle professioni e delle arti;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina del rag. Esposito Amedeo a membro della Corporazione del legno in sostituzione del sig. Carletti Mario;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il rag. Esposito Amedeo è nominato membro della Corporazione del legno quale rappresentante dei lavoratori per il commercio dei prodotti indicati nel decreto costitutivo della detta Corporazione.

Roma, addì 28 luglio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

(3150)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 4 agosto 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35 nella zona della provincia di Belluno, delimitata dai seguenti confini:
ad est, Forcella Medòn - Valle del Medòn - Ponte del Cargador;
a sud, ponte del Cargador - strada per Gioz, Bolzano e Tisòi - Ponte sul Gresàl;
ad ovest, Ponte del Gresàl - risal. Torrente Gresàl - Forcella S. Giorgio;
a nord, Forcella S. Giorgio - Cresta M. Pala - Forcella Medòn;
Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1935 con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Belluno ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 4 agosto 1934 e 8 aprile 1935, in una zona della provincia di Belluno, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.
La Commissione venatoria provinciale di Belluno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(3155)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 14 settembre 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36 nella zona della provincia di Torino della estensione di ettari 406 circa, delimitata dai seguenti confini:
ad est, strada ferrata Chivasso-Asti, dal ponte in ferro sul canale Covour al ponte sul Po che attraversa la linea tramviaria Chivasso-Brusasco;
a nord, il canale Cavour fino all'inizio del canale stesso e lungo l'argine del fiume Po sino al ponte del Po di Chivasso;
ad ovest, il ponte sul Po di Chivasso ed il tratto di viale fino alla stazione di San Genesio;
a sud, la strada provinciale (linea tramviaria Chivasso-Brusasco) dalla stazione di San Genesio al ponte sul Po della Chivasso-Asti;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 14 settembre 1935, in una zona della provincia di Torino, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.
La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(3156)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 6 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36 nella zona della provincia di Pavia dell'estensione di ettari 850 circa, delimitata dai seguenti confini:
a nord, nord-est e ad est, dal torrente Staffora che partendo da Varzi raggiunge Bosmenso; da questo punto la linea di confine, a sud e sud-est è segnata dal fosso Bosmenso fino alla località Castellaro, e dalla mulattiera che da Castellaro passando per S. Giovanni, Cà Braia e Cà Nuova arriva al torrente Lella; di qui la linea di confine, sul lato ovest, segue, in direzione sud-nord, il torrente Lella sino al suo sbocco nel torrente Staffora, punto di partenza;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pavia ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 6 luglio 1935, in una zona della provincia di Pavia, delimitata come nelle premesse, è prorogata fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.
La Commissione venatoria provinciale di Pavia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(3157)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36 nella zona della provincia di Torino, delimitata dai seguenti confini: da Rivarolo Canavese la strada di circonvallazione e quindi la strada provinciale per Ozegna sino ad incontrare, in regione Madonna delle Gave, la linea del confine provinciale fra Torino ed Aosta. Di qui segue il confine fra le provincie di Torino ed Aosta sino ad attraversare in regione San Pietro (quota 315) il torrente Orco, quindi segue la strada della Giustizia per arrivare alla provinciale Cuorgnè-Rivarolo che segue poi fino a raggiungere, a Rivarolo Canavese, il punto di partenza;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 29 luglio 1935, in una zona della provincia di Torino, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.
La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(3160)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36 nella zona della provincia di Parma, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada carreggiabile che dalla strada provinciale Traversetolo-Neviano Arduini attraverso il Torrente Termina per casa Caselina sbocca sulla strada Costa di Bazzano a quota 311, da quota 311 lungo il costone di detta quota (Monte Seriola) fino al Torrente Enza;

ad est, tratto del Torrente Enza, in territorio di Parma, dal costone di quota 311 (Monte Seriola) allo sbocco del Rio Varano;

a sud, strada di Bazzano dalla sua congiunzione colla strada provinciale Traversetolo-Neviano Arduini fino all'imbocco della strada Bassa dei Borelli, lungo quest'ultima fino a quota 463 nei pressi di Casa Notari. Da quota 463 la retta che per Rio Varano sbocca nel Torrente Enza;

ad ovest, tratto della strada provinciale Traversetolo-Neviano Arduini dal punto in direzione della carreggiabile per Caselina all'imbocco della strada per Bazzano;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 7 maggio 1935, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(3159)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Palermo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nelle due zone sottoindicate della provincia di Palermo:

1ª Zona delle Petralie e Geraci, racchiusa nei seguenti confini: Portella Ferrone, Archi di Ruggero Normanno (territorio di Petralia Soprana, Trazzera Savochella, Portella Bifolca, mulattiera sino al raggiungimento della strada provinciale per Castelbuono, sino al Km. 38, mulattiera che dietro il bevaio passa per piano Parrino, Canalicchia, Pietra Giordano, Portella Raimondo, Portella Mandarino, Portella Colla, e trazzera che porta alle Petralie (denominata trazzera dei Sopranesi) attraversando il Vallone del Monaco, Lupareddo, S. Miceli, Castellaro, Archi di Ruggero Normanno (Portella Ferrone).

2ª Zona di Monreale, racchiusa nei seguenti confini: Strada provinciale per Camporeale e precisamente all'innesto dell'antica trazzera regia per Trapani, Passo Girardelli, trazzera sino alla Portella dello Zuppino Bosco di Renda, muro a secco tra detto bosco ed ex feudo Aglisotto, ex feudo Cannavera, cresta soprastante la valle del Pomo ai confini precisamente tra gli ex feudi Aglisotto, Cannavera ed Agrifoglio, Valle del Pomo, spartiacqua tra Aglisotto, Agrifoglio e Menta, stradale provinciale per Partinico, Portella di Renda, Montagna di Renda, censiti di Renda, muro a secco del Bosco di Renda, strada provinciale per Monreale, Ponte della Catena, bivio Cristina, Passo Girardelli, strada provinciale per Camporeale;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Palermo ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 16 settembre 1935, in due zone della provincia di Palermo, delimitate come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Palermo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(3158)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1936-XIV.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile sito in Cagliari.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto che con decreto in data 27 luglio 1933-XI, il Prefetto della provincia di Cagliari autorizzò, a richiesta dell'Opera nazionale Balilla, l'espropriazione di un terreno sito in Cagliari in regione Bonaria di proprietà del comm. rag. Costa Guido fu Fortunato, distinto col vecchio mappale 2162 oggi nel nuovo con le particelle 3600 e 3601, foglio XVIII di are settantadue e dieci r. l. 64,89, pagina 296, nuovo catasto pagina 4524, rustica, confinante a Ravenna Maria e più, a ferrovie complementari, a Viale Bonaria;
Considerato che l'acquisto è stato fatto per provvedere alla costruzione della Casa del Balilla;
Veduto che il proprietario del terreno, ritenendo inadeguata l'indennità di espropriazione fissata dal Prefetto in L. 138.348,10, oppose ricorso al Consiglio di Stato,
Veduto l'atto stipulato il 25 novembre 1935-XIV in Cagliari a rogito del notaio Timon Antonio, ivi residente, atto col quale la signora Ferrari Sanna Teresita, erede del comm. Costa Guido, e l'Opera nazionale Balilla hanno convenuto, a titolo di transazione, di fissare in L. 175.000 l'importo dell'indennità di espropriazione;
Veduto l'atto di ratifica ed approvazione della predetta transazione stipulato il 12 maggio 1936-XIV in Cagliari a rogito del notaio Timon Antonio;
Veduta la deliberazione in data 9 giugno 1936-XIV, n. 35, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto di transazione;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto dell'immobile di cui alle premesse del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(3116)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1936-XIV.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile sito in Tirano.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto il contratto stipulato in Milano il 5 maggio 1936-XIV a rogito del dott. Domenico de Stefano, notaio colà residente, contratto col quale la Società anonima Albergo Trevino con sede in Milano, in liquidazione, ha venduto all'Opera nazionale Balilla, per il prezzo di lire 80.000 un fabbricato ad uso di albergo con annessi terreni sito in località Trevino distinto nel catasto rustico del comune di Tirano ai mappali nn. 6245 sub *a*, 9128, 9129, 9131, 10741, 9130, 9127, 6255 sub *a*, 6255 sub *b*, 6245 sub *b*, di complessivi ettari 1.06.50;

Veduto che con nota in data 16 maggio 1936-XIV, n. 35271 il Ministero per la stampa e la propaganda ha autorizzato la vendita di detto immobile ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 274;

Considerato che il fabbricato acquistato può essere adoperato per i soggiorni estivi ed invernali dei dipendenti dall'Opera nazionale Balilla;

Veduta la deliberazione n. 38 in data 3 luglio 1936-XIV con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto dell'immobile di cui alle premesse del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(3153)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1936-XIV.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile sito in Bolzano.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto il contratto stipulato in Bolzano il 28 dicembre 1934-XIII a rogito del sig. Hibler Giuseppe, notaio colà residente, contratto col quale l'Opera nazionale Balilla ha provveduto alla compera, per il prezzo complessivo di L. 170.000, dei seguenti immobili:

a) particelle fondiarie 2168-17 vigna, della superficie catastale di mq. 589 ed effettiva di mq. 573, e numero 2168-5 vigna, della superficie catastale di mq. 2563 ed effettiva di mq. 2341, ambedue in S. Quirino e componenti il corpo tavolare della partita tavolare 1252-11 sezione seconda del comune catastale di Gries, di proprietà del sig. Carlo Egger fu Giuseppe;

b) particella fondiaria 2168-25 vigna, della superficie catastale di mq. 558 ed effettiva di mq. 620 facente parte del corpo tavolare in partita tavolare 1251-11 seconda sezione del comune catastale di Gries, di proprietà del sig. Francesco Egger fu Giuseppe;

Considerato che l'acquisto è stato fatto per provvedere alla costruzione della Scuola di economia domestica di Bolzano;

Veduta la deliberazione n. 32 in data 20 maggio 1936-XIV con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto degli immobili di cui alle premesse del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(3154)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1936-XIV.

Ordinanza di sanità marittima n. 6 per le provenienze dai porti dello Stato di San Paolo (Brasile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la notificazione dell'Ufficio internazionale d'igiene pubblica;

Vista la Convenzione sanitaria internazionale firmata a Parigi il 21 giugno 1926 alla quale è stata data esecuzione nel Regno e nelle Colonie con il R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Ordina:

Le provenienze dai porti dello Stato di S. Paolo (Brasile) sono sottoposte alle misure contro la peste, prescritte dalla Ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930.

Le LL. EE. i Prefetti delle Provincie marittime, nonchè le Capitanerie e Uffici di porto del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: PETRAGNANI.

(3171)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1936-XIV.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le Società anonime « Cartiere Burgo » e « Cartiere di Maslianico ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 78; l'art. 1 della legge 3 giugno 1935, n. 873, e l'art. 1 del R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1809;

Vista l'istanza con la quale la Società anonima « Cartiere Burgo » con sede in Verzuolo espone di voler procedere alla fusione, mediante incorporazione, con la Società anonima « Cartiere di Maslianico » con sede in Maslianico, e all'aumento del suo capitale sociale da L. 90.000.000 a L. 104.940.000;

Ritenuto che tanto il progetto di fusione come quello di aumento del capitale rispondono a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse la fusione tra le Società anonime « Cartiere Burgo » e « Cartiere di Maslianico », rendendosi così applicabili alle deliberazioni, che ai fini della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernenti le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine della esclusione del diritto di recesso.

E' anche riconosciuto rispondente a ragioni di pubblico interesse l'aumento del capitale della Società anonima « Cartiere Burgo » da L. 90.000.000 a L. 104.940.000, rendendosi applicabili alle deliberazioni che a questo scopo saranno adottate dall'assemblea degli azionisti le disposizioni del R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, purchè siano osservate le condizioni ivi stabilite.

Il termine, durante il quale rimane sospesa la esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione a norma degli articoli 101 e 195 del codice di commercio è ridotto a quindici giorni purchè in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e della abbreviazione del termine per l'opposizione concessa col presente decreto, sia pubblicato nei giornali « Il Popolo d'Italia » e « Il Corriere della Sera » di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: SOLMI.

(3170)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. Ministro per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 6 agosto 1936-XIV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1460, che ha dato approvazione all'Avenant al Protocollo del 30 dicembre 1933 che modifica la denuncia dell'Accordo italo-austriaco sull'esportazione del 1932, Avenant stipulato in Roma fra l'Italia e l'Austria il 27 giugno 1936-XIV.

(3179)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 6 agosto 1936-XIV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1461, relativo all'approvazione dell'Avenant al Protocollo del 4 febbraio 1934, che modifica la denuncia dell'Accordo italo-ungherese sull'esportazione del 1932, stipulato in Roma fra l'Italia e l'Ungheria il 16 maggio 1936-XIV.

(3180)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 6 agosto 1936-XIV, n. 30693, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. de-

decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1338, concernente provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppio e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 163 del 16 luglio 1936-XIV.

(3173)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 6 agosto 1936-XIV, n. 30602, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1335, concernente disposizioni sui canali demaniali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 1936-XIV.

(3174)

MINISTERO DELLA MARINA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, in data 31 luglio 1936-XIV ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di conversione in legge del R. decreto-lege 11 giugno 1936-XIV, n. 1035, riguardante la nomina dell'ammiraglio di squadra Domenico Cavagnari ad ammiraglio di Armata.

(3176)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, in data 31 luglio 1936-XIV ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1293, riguardante il trasferimento di tenenti di vascello nel Corpo delle Capitanerie di porto.

(3177)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, in data 31 luglio 1936-XIV ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1173, riguardante aumento agli organici degli ufficiali ammiragli.

(3178)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 agosto 1936-XIV - N. 169.

S. U. A. (Dollaro)	12,70	Olanda (Fiorino)	8,6281
Inghilterra (Sterlina)	63,70	Polonia (Zloty)	239,50
Francia (Franco)	83,70	Spagna (Peseta)	—
Svizzera (Franco)	414 —	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,53	Rendita 3,50 % (1906)	75,275
Austria (Shilling)	2,381	Id. 3,50 % (1902)	72,05
Belgio (Belga)	2,14	Id. 3 % lordo	52,875
Canadà (Dollaro)	12,70	Prest. redim. 3,50 % - 1934	75,625
Cecoslovacchia (Corona)	52,67	Obbl. Venezie 3,50 %	88,025
Danimarca (Corona)	2,8525	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100 —
Germania (Reichsmark)	5,1046	Id. id. 5 % - Id. 1941	100 —
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	89,65
Jugoslavia (Dinaro)	28,79	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	89,70
Norvegia (Corona)	3,1675	Id. id. 5 % - Id. 1944	94,55

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Porcareccia Mazzalupo S. Pietro » in Agro Romano.

Con R. decreto 23 aprile 1936-XIV è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario della zona « Porcareccia Mazzalupo S. Pietro » in Agro Romano sulla base dell'elenco delle proprietà interessate e del tipo indicativo del comprensorio formanti parte integrante del decreto stesso.

A far parte della deputazione provvisoria del nuovo Ente sono stati chiamati i signori dott. Gaetano Paolo, Calò Ester in della Seta, cav. Scalia Giovanni Gino.

(3122)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Comunicato n. 4 del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Il Comitato dei Ministri, nella sua seduta del 16 luglio 1936-XIV, ha preso le seguenti deliberazioni:

1. — *Art.* 98 *del R. decreto-legge* 12 *marzo* 1936-XIV, *n.* 375.

La disposizione dell'art. 98 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, la quale stabilisce che i Comuni e le Provincie per i propri servizi di cassa debbono valersi degli Istituti tassativamente indicati nell'articolo stesso, *non riguarda i servizi di esattoria.*

Pertanto qualsiasi azienda di credito ha la possibilità di esercitare servizi di esattoria, con l'intesa che le *nuove* assunzioni devono ottenere il preventivo nulla osta dell'Ispettorato. Tale disposizione vale anche per gli Istituti contemplati nell'art. 98.

Per quanto concerne i contratti di esattoria in corso rimangono in vigore anche i servizi di tesoreria che vi siano connessi.

La dizione « istituti collaterali » usata nel primo comma dell'articolo 98 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, deve riferirsi esclusivamente alle Associazioni sindacali, così che la dizione stessa non può attribuirsi alle aziende o agli enti dipendenti o controllati dai Comuni e dalle Provincie, per i quali, per tanto, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo stesso.

2. — *Art.* 37 *del R. decreto-legge* 12 *marzo* 1936-XIV, *n.* 375.

La qualifica di « proponente » operazioni di fido quando non esistano funzionari aventi il compito specifico di formulare proposte di fido, deve attribuirsi al funzionario (o ai funzionari o al capo ufficio) incaricato di istruire le domande di fido e di esprimere su di esse, anche solo in via consultiva, il proprio parere, per portare poi la pratica all'esame di un organo deliberativo. La qualifica di proponente deve attribuirsi a maggior ragione al funzionario (dirigente) che riceve o procura la domanda di fido e ne delibera, nei limiti della propria competenza, l'accoglimento.

I funzionari che propongono operazioni di fido, non si possono considerare gravati (per il solo fatto di aver proposto operazioni che non vadano a buon fine) di una responsabilità specifica diversa da quella che normalmente i funzionari stessi assumono secondo il diritto comune, in materia di responsabilità derivante da colpa nell'espletamento del proprio operato.

3. — *Art.* 32 *e* 35 *del R. decreto-legge* 12 *marzo* 1936-XIV, *n.* 375.

Considerata la necessità per l'Ispettorato di conoscere la portata degli investimenti immobiliari delle aziende di credito e di porre un freno ad un ulteriore ingiustificato incremento degli stessi, le predette aziende che abbiano investimenti in immobili e partecipazioni in aziende immobiliari (sotto forma di possesso di titoli azionari, quote di capitale o finanziamenti di carattere permanente) devono farne notifica entro il 30 settembre p. v. all'Ispettorato, per il tramite delle filiali territorialmente competenti della Banca d'Italia.

Sulla notifica, da redigersi in triplice copia, dovranno figurare ben distinti dagli altri, gli immobili ad uso di ufficio.

Per ciascun immobile, poi, dovrà indicarsi succintamente:

a) l'ubicazione;
b) la natura (se urbano, rustico, industriale, ecc.);
c) il prezzo di acquisto o di aggiudicazione;
d) il valore attribuito in bilancio;
e) il valore corrente presumibile;
f) il reddito netto;
g) le eventuali ipoteche.

Di ogni partecipazione dovrà indicarsi l'ammontare e la forma e dovranno prodursi dei pari tre copie dell'ultimo bilancio della Società immobiliare affiliata, con le eventuali delucidazioni.

Le aziende di credito devono, inoltre, d'ora innanzi, notificare direttamente all'Ispettorato, con lettera espressa raccomandata, le deliberazioni degli organi responsabili relative ad ulteriori investimenti del genere, e le deliberazioni stesse potranno aver corso soltanto dieci giorni dopo la data di spedizione della notifica — quale risulterà dal timbro postale — qualora l'Ispettorato non ne sospenda l'esecuzione.

L'Ispettorato, in relazione al grado di liquidità del bilancio delle singole aziende di credito, potrà richiedere la graduale alienazione degli immobili non adibiti ad uso di ufficio.

Le disposizioni in discorso non sono applicabili alle Casse rurali ed agrarie.

Per le Casse di risparmio e i Monti di pegni restano ferme le norme contenute nelle leggi speciali che regolano i detti enti per quanto riguarda la misura percentuale degli investimenti immobiliari in rapporto al patrimonio ed alle riserve, e il termine di tempo fissato per l'alienazione degli immobili acquistati a tutela dei crediti o pervenuti per eredità o donazione.

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3181)

CONCORSI

CAMERA FASCISTA

Concorso a due posti di stenografo.

E' indetto un concorso per esami a due posti di stenografo della Camera Fascista con la retribuzione minima di lire 10.000 e massima di lire 14.000, conseguibile, quest'ultima, mediante quattro aumenti quadriennali di lire 1000 ciascuno: non competeranno altri assegni, di qualsiasi specie.

Quando le sedute supereranno, nell'anno solare, il numero di cento, sarà corrisposta una indennità di lire 100 per ogni seduta in più.

Le prestazioni d'obbligo riguardano il servizio dei resoconti delle sedute della Camera Fascista ed i servizi analoghi che l'attività parlamentare potrà richiedere.

Tutti gli emolumenti sono assoggettati alla riduzione prevista dal R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, e sono liquidati al netto delle prescritte ritenute erariali.

Sarà consentito agli stenografi, assunti in servizio, di dedicarsi anche ad altre occupazioni, che dovranno essere tuttavia compatibili con le necessità del servizio e con la dignità dell'ufficio rivestito presso la Camera Fascista.

I vincitori del concorso saranno assunti *in esperimento* — con la retribuzione sopra indicata — *per il periodo di un anno*, trascorso il quale la Presidenza della Camera Fascista delibererà, insindacabilmente, se essi debbano essere confermati. In caso di mancata conferma non sarà assegnata alcuna indennità di licenziamento.

A favore degli stenografi confermati sarà stipulata un'assicurazione sulla vita per una somma equivalente all'importo di tre annualità dello stipendio massimo, con la condizione che detta somma sarà normalmente esigibile all'atto del congedo dopo venticinque anni di servizio; i premi da pagare per l'assicurazione saranno per due terzi a carico dell'Amministrazione della Camera e per un terzo a carico degli stenografi.

I concorrenti dovranno presentare domanda in carta legale da lire 6 a Sua Eccellenza il Presidente della Camera Fascista, non oltre le ore 12.30 del giorno 30 settembre 1936-XIV.

Le domande dovranno contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità, dimora ove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

Ad esse dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti civili e politici. Sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro ai quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale. La firma dell'ufficiale dello stato civile, che rilascia il certificato, dev'essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

b) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che l'età del candidato, alla data del presente avviso, non è maggiore di anni 30. Il limite massimo di età è portato ad anni 36 per gli ex combattenti, mutilati, invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922;

c) diploma originale, o copia conforme autenticata da un Regio notaio, di laurea conseguita in una Università od in un Istituto superiore del Regno e certificato dei voti riportati negli esami speciali;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato generale da rilasciarsi dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal presidente del Tribunale;

f) certificato su carta da bollo da lire 4 rilasciato da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella dell'ufficiale sanitario del Comune dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

g) documento dal quale risulti che il candidato ha adempiuto agli obblighi di leva.

I candidati ex combattenti mutilati o invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare, con l'annotazione delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazioni.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato (debitamente legalizzato) rilasciato dal podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, oppure dal Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

I mutilati o gli invalidi di guerra, o per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

h) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

i) fotografia di epoca recente (formato visita) con la firma dell'aspirante legalizzata dal podestà o da un notaio;

l) certificato della Federazione provinciale fascista in carta da bollo da lire 4, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno XIV, od ai Gruppi universitari fascisti, con la indicazione della data d'iscrizione e il numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti della causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o dai vice segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data d'iscrizione.

Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, in detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

I documenti devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, e quelli indicati alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma.

Non saranno prese in considerazione le domande che entro il termine stabilito non fossero corredate di tutti i documenti richiesti. Non è consentito di far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

La Commissione esaminatrice, nominata da Sua Eccellenza il Presidente della Camera Fascista, con provvedimento non motivato potrà, insindacabilmente, escludere taluni dei concorrenti.

La Presidenza della Camera si riserva la facoltà di assoggettare gli aspiranti a visita medica da parte di un sanitario di fiducia.

Gli esami saranno tenuti non prima della seconda quindicina del prossimo ottobre e consisteranno in alcune prove pratiche per l'accertamento dell'abilità dei concorrenti nella stenografia (sistema Gabelsberger-Noë).

In caso di parità di merito fra due concorrenti, si darà la preferenza a chi dimostri di conoscere più sistemi di stenografia o di sapere stenografare o parlare e scrivere correntemente in lingue straniere. Si applicheranno, inoltre, le norme comuni o speciali in vigore per le Amministrazioni dello Stato.

Roma, addì 30 luglio 1936 - Anno XIV.

(3187) *Il segretario generale*: ROSSI-MERIGHI.

REGIA PREFETTURA DI FERRARA

Proroga del concorso ad un posto di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il proprio decreto 29 marzo 1936-XIV, n. 3286, col quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ai posti di veterinario condotto nei comuni di Bondeno, Migliarino e Portomaggiore;

Visto il successivo decreto 27 maggio 1936, n. 6103, col quale il concorso anzidetto veniva limitato al posto della condotta veterinaria, unica, di Migliarino, provvedendosi in pari tempo a precisare alcuni dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso stesso e a prorogare al 30 luglio il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine predetto;

Decreta:

Il termine del 30 luglio 1936-XIV, fissato per la presentazione delle domande e dei documenti ai fini dell'ammissione al concorso per la condotta veterinaria di Migliarino è prorogata fino a tutto il 5 ottobre 1936-XIV.

Ferrara, addì 25 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: A. FESTA.

(3167)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.